



TRIBUNALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI MONOPOLI  
*UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI*

**U D A I** Sezione di Monopoli

***ESECUZIONE MOBILIARE***

***“Dall’invito al debitore all’esame delle scritture contabili”***

***Monopoli 06 giugno 2009 ore 9.30 TRIBUNALE DI MONOPOLI***

***Relatore: Uff. Giud. Dott. Pietro SARDANO***

Via Munno 6 – 70043 Monopoli (BA)  
Tel. 080802519 – Fax 080808011 – [sardanopietro@libero.it](mailto:sardanopietro@libero.it) – [www.ugmonopoli.it](http://www.ugmonopoli.it)

## ESECUZIONE MOBILIARE

### *“Dall’invito al debitore all’esame delle scritture contabili”*

#### *Premessa*

La notevole diminuzione del numero delle esecuzioni mobiliari ha sollecitato il legislatore a riformare le norme relative al pignoramento dei beni mobili presso il debitore. Tali esecuzioni raramente davano risultati soddisfacenti per il creditore procedente il quale, spesso, con il ricavato della vendita dei beni mobili pignorati, non copriva neppure parzialmente le ingenti spese di procedura. Per questi motivi, il legislatore della riforma ha sentito l’esigenza di varare un complesso normativo finalizzato a facilitare la ricerca dei beni da pignorare e, nel contempo, a rafforzare i poteri dell’Ufficiale Giudiziario attribuendogli la potestà di invitare il debitore (d’ufficio e su richiesta del creditore procedente) “*ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili*”, di rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche e di nominare un professionista per l’esame delle scritture contabili del debitore imprenditore commerciale.

Inoltre, la necessità di affrontare tale tema scaturiva dal fatto che la ricerca delle cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti non dava più i risultati riferiti all’epoca di approvazione del codice di procedura civile laddove l’esecuzione mobiliare finiva per diventare, talvolta, inutilmente vessatoria nei confronti di alcuni debitori ed una farsa per l’incallito debitore, sistematicamente residente in luoghi di comodo ed arredati esclusivamente di beni assolutamente impignorabili. Per non parlare poi delle difficoltà che il creditore incontrava nella individuazione di beni da pignorare presso terzi, di beni immateriali ed in generale nella individuazione di tutti i beni di proprietà del debitore.

Per questi motivi, il legislatore col nuovo testo dell’art. 492 c.p.c. applicabile a tutti i tipi di espropriazione ha coinvolto il debitore, la cui cooperazione può essere richiesta per l’individuazione dei beni utilmente pignorabili.

L’atto di pignoramento pur presentando rilevanti diversità in relazione ai vari procedimenti di espropriazione forzata deve contenere:

- L’ingiunzione, quale requisito essenziale per la funzione propria dell’atto il cui effetto è la indisponibilità dei predetti beni da parte del debitore;

## ESECUZIONE MOBILIARE

### *“Dall’invito al debitore all’esame delle scritture contabili”*

- L’invito, rivolto al debitore, a dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, ammonendolo che, in mancanza di tale dichiarazione od elezione ovvero anche nel caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;
- L’avvertimento, circa la possibilità di chiedere la conversione del pignoramento;
- L’invito ad indicare ulteriori beni pignorabili;
- L’invito al debitore imprenditore commerciale ad indicare il luogo di tenuta delle scritture contabili.

## L'INVITO AL DEBITORE

### *1) Ambito applicativo e forma dell’invito*

L’art. 492 comma 4 CPC recita: *“Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione”*. L’ufficiale giudiziario dopo aver svolto le operazioni di ricerca ex art. 513 CPC , se ritiene che i beni mobili rinvenuti ed eventualmente assoggettati a pignoramento<sup>1</sup>, appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione dovrà attivarsi d’ufficio invitando il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui gli stessi si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, quando il pignoramento abbia ad oggetto cose o crediti in possesso di terzi. Il debitore, nel contempo, dovrà

---

<sup>1</sup> Il pignoramento, ai sensi dell’art. 517 CPC, deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito preceettato aumentato della metà.

## ESECUZIONE MOBILIARE

### *“Dall’invito al debitore all’esame delle scritture contabili”*

essere avvertito circa le conseguenze penali previste in caso di omessa o falsa dichiarazione, in pratica, col citato invito scatta un obbligo di cooperazione in capo al debitore dal momento del pignoramento il quale, ottemperando e provvedendo all’indicazione, avrà la possibilità di evitare gli incisivi accertamenti pubblici sul suo patrimonio, previsti dalla legge a tutela del creditore. Per “insufficienza” deve intendersi l'apparente inidoneità delle cose rinvenute o ricercate, a soddisfare il credito precettato aumentato della metà, in relazione al presumibile valore di realizzo. Quanto alla "lunga durata della liquidazione", un esempio tipico è quello di un bene mobile in comunione oppure un banco da bar, la cui rimozione esige cautele organizzative, oltre che spese di custodia<sup>2</sup>. Dubbi interpretativi sono sorti in merito alla portata generale di questo istituto, normalmente ma con un certo margine di discrezionalità, applicato dall’ufficiale giudiziario esclusivamente in sede di pignoramento di beni mobili presso il debitore. In merito alla sua immediata applicabilità nel pignoramento presso terzi ed in quello immobiliare i dubbi consistono nel fatto che nel pignoramento presso terzi la determinazione del valore del credito oggetto del pignoramento avviene con la dichiarazione del terzo, mentre nella esecuzione immobiliare il valore dell’immobile pignorato si accerta con la stima ad opera di un CTU nominato dal Giudice della Esecuzione. Però, alcuni Autori<sup>3</sup>. ritengono che l'apprezzamento circa la manifesta lunga durata della liquidazione possa effettuarsi al momento dell'avvio di tutte le procedure

---

<sup>2</sup> Relazione introduttiva alla proposta di legge n. 6232 della Camera dei Deputati di iniziativa dei deputati Kessler, Bonito e Finocchiaro cui poi è seguita l'emanazione della legge n. 52 del 2006

<sup>3</sup> Balena – Bove –Le riforme più recenti nel processo civile – 2006 pag. 143; Montesano – Arieta – L’Esecuzione forzata – 2007 pag.593; Soldi – Manuale dell’esecuzione forzata – 2008 pag. 256 “Tale circostanza trae conferma dalla relazione introduttiva alla proposta di legge n. 6232 della Camera dei Deputati di iniziativa dei deputati Kessler, Bonito e Finocchiaro cui poi è seguita l'emanazione della legge n. 52 del 2006 nella quale è stata individuata come ipotesi di lunga durata della liquidazione proprio quella relativa al pignoramento che cade sulla quota indivisa di un immobile. Altre ipotesi di "lunga durata della liquidazione" sempre inerenti una procedura immobiliare sono ipoteticamente anche quelle del compendio costituito da immobili difficili da collocare sul mercato come terreni o diritti reali immobiliari diversi dalla piena proprietà (ad esempio, della nuda proprietà gravata da usufrutto) mentre può ritenersi difficile da liquidare, nel caso di espropriazione presso terzi, un credito non ancora esigibile o litigioso”.

## ESECUZIONE MOBILIARE

### *“Dall’invito al debitore all’esame delle scritture contabili”*

esecutive, non mancano, però, opinioni contrarie<sup>4</sup>. Quale contributo utile per la soluzione dei sopra citati dubbi interpretativi propendiamo per configurare l'estensione del pignoramento a cura dell'ufficiale giudiziario come istituto dalla portata applicativa generale e che l'ufficiale giudiziario possa effettuare la constatazione di 'insufficienza' o di 'inidoneità' non solo contestualmente al pignoramento mobiliare, ma anche in sede di pignoramento presso terzi o immobiliare, su sollecitazione dello stesso creditore procedente, contestualmente alla richiesta di tali pignoramenti ovvero, in un momento successivo, il quale nel primo caso potrà motivarla nel corpo della richiesta ovvero produrre documentazione a sostegno della propria richiesta nel secondo caso<sup>5</sup>. Infine, con riferimento all'ambito applicativo dell'istituto in esame, in presenza di opinioni contrastanti in caso di pignoramento mobiliare parzialmente positivo o negativo per mancanza di beni utilmente pignorabili, riportiamo la prassi virtuosa instaurata presso quest'Ufficio consistente nella formulazione dell'invito personalmente al debitore, se presente alle operazioni di pignoramento mobiliare, in sede di ricerca degli stessi ai sensi dell'art. 513 CPC ed in caso di sua assenza, consegnato alle persone indicate nell'art. 139 CPC secondo comma, ovvero in mancanza di dette persone, notificato con atto ad hoc, secondo le regole ordinarie. Questa prassi non risulta applicabile nell'ipotesi di pignoramento mobiliare nei confronti del debitore persona fisica, il cui esito sia risultato negativo per aver rinvenuto chiuso il domicilio dello stesso, atteso che senza le preventive ricerche previste dall'art. 513 CPC, non appare applicabile d'ufficio l'istituto dell'invito al debitore ex art. 492 comma 4° CPC bensì il comma settimo<sup>6</sup>. Dobbiamo, infine, precisare che nei predetti casi di pignoramento mobiliare negativo il termine di efficacia del precetto soggiace alla disciplina dell'art. 481 CPC. Nel caso particolare ma, nel

---

<sup>4</sup> Saletti - Le novità in materia di pignoramento e di ricerca dei beni da pignorare, in iudicium.it, par. 2; Ziino – La riforma del processo civile – 2007 pag. 229.

<sup>5</sup> Soldi – Manuale dell'esecuzione forzata - 2008 pag. 257

<sup>6</sup> Art. 492 comma 7 CPC *“In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario”*.

## ESECUZIONE MOBILIARE

### *“Dall’invito al debitore all’esame delle scritture contabili”*

contempo, abbastanza ricorrente in cui il pignoramento mobiliare non possa essere eseguito nei confronti del debitore – imprenditore, per impossibilità di accedere alla relativa sede per chiusura della stessa o cessazione della attività o messa in liquidazione, quest’invito viene rivolto con atto notificato al legale rappresentante pro-tempore secondo le vigenti norme di diritto processuale civile. Occorre ricordare, infatti, in riferimento al debitore costituito in forma societaria, che solo in sede di esecuzione opera il “*beneficio della previa escussione del patrimonio sociale*”, pertanto, la notifica dell’invito ex art. 492 comma quarto, in caso di sede chiusa, garantisce la legale conoscenza dell’esecuzione e permette che:

- nella società semplice, il socio, che è destinatario diretto dell’azione esecutiva, salvo che indichi i beni societari su cui il creditore possa “agevolmente” soddisfarsi (art 2268 CC), scongiuri l’esecuzione forzata nei suoi confronti, indicando la concreta esistenza dei beni societari utilmente aggredibili ;
- nella s.n.c e nella s.a.s., l’esito della previa escussione del patrimonio sociale possa determinare la formazione del titolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile e del socio accomandatario (artt. 2304 e 2318 CC).

Prescindendo in questa sede dalla valutazione della mancata dichiarazione da parte del socio, ritualmente invitato, ai fini della prova della previa escussione del patrimonio sociale della quale rimane onerato il creditore, possiamo affermare che, anche questa prassi virtuosa applicata da quest’Ufficio, a tutt’oggi, non ha incontrato alcuna opposizione ed ha, di converso, spiegato effetti positivi per creditori e debitori.

### ***2) La forma dell’invito e la responsabilità penale del debitore***

Per quanto riguarda la forma dell’invito, nessun problema si pone nel caso in cui l’ufficiale giudiziario in occasione di un pignoramento mobiliare proceda alla presenza del debitore o delle persone indicate nell’art. 139 CPC secondo comma sia con esito negativo, sia con esito insufficiente oppure nel caso in cui appare manifesta la lunga durata della liquidazione. Infatti, il debitore personalmente presente,

## ESECUZIONE MOBILIARE

### *“Dall’invito al debitore all’esame delle scritture contabili”*

potrà rendere immediatamente la prevista dichiarazione e sottoscriverà il relativo verbale, oppure, riserverà di renderla nel termine di quindici giorni come previsto dall’art. 388 comma 6° CP.

E’ opportuno precisare che il citato termine di quindici giorni non comporta alcuna sospensione della procedura esecutiva in corso, come chiarito dalla normativa regolamentare intervenuta sul punto, ma rileva ai fini esclusivamente penali, per integrare la condotta criminosa sanzionata.

La modalità con cui procedere all’invito al debitore in occasione di pignoramento mobiliare eseguito in sua assenza o ancora l’ipotesi di interpello conseguente a pignoramento presso terzi o immobiliare, ha sollevato diversi dubbi interpretativi in relazione alla responsabilità penale del debitore che, richiesto di dichiarare quale sia la consistenza del suo patrimonio, ometta la dichiarazione perché non informato dei suoi obblighi in maniera adeguata e tale da consentirgli di non incorrere in tale, penalmente rilevante, omissione. La prassi virtuosa instaurata presso quest’Ufficio consistente nella formulazione dell’invito al debitore notificato secondo le regole ordinarie, idonea a far sorgere obbligo penalmente rilevante per lo stesso, ha dato dei risultati estremamente positivi sia in termini quantitativi che qualitativi atteso che, modesta è la quantità degli inviti rimasti inevasi (con la conseguenza dell’insorgenza dell’obbligo da parte dell’Ufficiale Giudiziario a trasmettere alla Procura della Repubblica la notizia di reato) e consistente, invece, è stata la quantità di beni dichiarati ed accertati ex artt. 518 e 520 CPC, utilmente pignorabili. Inoltre, questa prassi è stata indirettamente approvata dalla competente Procura della Repubblica la quale, a tutt’oggi, sulle denunce presentate d’ufficio dall’ufficiale giudiziario, ai sensi degli artt. 338 comma 6°, 361 CP e 331 CPP ed integrate dalla prevista querela proposta dal creditore, ha sempre puntualmente richiesto ed ottenuto dal competente Giudice per le Indagini Preliminari, l’emissione di diversi decreti penali di condanna ed in qualche caso la citazione a giudizio davanti al Giudice Unico, rispettivamente, ai sensi degli artt. 460, 552 CPP e 159 comma 1° Disp. Att. CPP.

Il mancato accesso a questa prassi, avrebbe comportato la pratica inapplicabilità dell’art. 492 co. 4 c.p.c. atteso che, conseguentemente, il debitore si renderebbe, convenientemente per lui, ai fini della responsabilità penale, sempre irreperibile. A questo proposito non appare condivisibile l’opinione di un Autore il quale ritiene che l’Ufficiale Giudiziario debba procedere a ricercare il debitore al fine di formulare l’interpello di cui all’art. 492 comma 4° direttamente alla sua presenza<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Così Soldi, op. cit., pag. 258.

*“Dall’invito al debitore all’esame delle scritture contabili”*

**LA VERIFICA DELLE SCRITTURE CONTABILI**

**1) *L’invito al debitore-imprenditore commerciale***

L’ancora più innovativa disposizione dell’art. 492 comma 8 CPC dispone: *“Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter<sup>(8)</sup> delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il*

---

**(<sup>8</sup>) Art.179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)**

Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il presidente del tribunale forma quindi l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’articolo 591-bis, primo comma, del codice.

I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

## ESECUZIONE MOBILIARE

### *“Dall’invito al debitore all’esame delle scritture contabili”*

*loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore”.*

La riforma delle esecuzioni mobiliari, nell’affidare all’Ufficiale Giudiziario poteri di indagini finalizzati alla ricerca dei beni del debitore presso l’Anagrafe Tributaria ed altre banche dati pubbliche, ha ampliato il campo di azione quando il debitore è un imprenditore commerciale. Tale peculiarità che connota in termini di specialità la fattispecie qui esaminata, è costituita, quindi, dalle caratteristiche soggettive dell’esecutato che dovrà essere un imprenditore commerciale tenuto alla conservazione delle scritture contabili di cui all’art. 2214CC.

I presupposti per la sua applicazione consistono nella insufficienza dei beni pignorati e l’omissione da parte dell’imprenditore di rendere la prevista dichiarazione ovvero aver effettuata una dichiarazione che non convince il creditore procedente, il quale può chiedere all’ufficiale giudiziario, con richiesta formale e accollandosi le relative spese, di procedere ad un’indagine sulle scritture contabili. Il legislatore con la riforma delle esecuzioni mobiliari, ispirandosi all’istituto della delega delle operazioni di vendita nonché a quella della consulenza tecnica, ha previsto che in queste attività di ricerca possa intervenire un professionista in ausilio all’Organo Giudiziario. Nello specifico, il comma ottavo dell’art. 492 CPC prevede che l’Ufficiale Giudiziario nomini un qualificato ausiliario commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto all’elenco di cui all’art. 179-ter DA CPC per incaricarlo di esaminare le scritture contabili dell’imprenditore commerciale. Il presupposto applicativo della norma è che il debitore non sia un semplice imprenditore bensì sia un imprenditore commerciale<sup>(9)</sup>

---

#### <sup>(9)</sup> **Art. 2195 CC Imprenditori soggetti a registrazione**

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [c.c. 2135];

## ESECUZIONE MOBILIARE

### *“Dall’invito al debitore all’esame delle scritture contabili”*

e, precisamente, i debitori che svolgono una delle attività di cui all’art. 2195 CC. A seguito di specifica istanza scritta del creditore procedente, l’Ufficiale Giudiziario invita il debitore imprenditore commerciale ad indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili, preannunciando la nomina di un professionista per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. La nomina del professionista non può e non deve precedere o essere contestuale all’invito dell’Ufficiale Giudiziario atteso che, in diversi casi si è verificato che la semplice notificazione dell’invito ha indotto il debitore a saldare il proprio debito, stante la richiesta di desistenza del creditore procedente. L’esito dell’invito e l’accertamento del luogo ove le scritture sono tenute, determina la scelta, da parte dell’Ufficiale Giudiziario, del professionista accertatore. Il professionista è nominato con provvedimento scritto reso noto al creditore procedente e notificato anche al debitore (il quale solitamente intende presenziare alle operazioni di consultazione che si svolgono, normalmente, nello studio del proprio commercialista) e, previa accettazione dell’incarico e giuramento, viene immesso nelle funzioni nella data stabilita con la redazione del relativo verbale redatto dall’Ufficiale Giudiziario, alla presenza del creditore e del debitore e rispettivi difensori ovvero soltanto dei difensori.

Il professionista nominato, nell’accedere alle scritture contabili ovunque si trovino, incontra difficoltà materiali o resistenze di qualsivoglia natura, può richiedere l’assistenza dell’Ufficiale Giudiziario territorialmente competente che, pertanto, provvederà a verbalizzare il proprio intervento, quale atto di esecuzione forzata. Il relativo verbale farà parte della varia documentazione relativa all’incarico ed a documentazione delle spese sostenute e da depositare all’Ufficiale Giudiziario competente per la liquidazione al momento del deposito della relazione conclusiva contenente i risultati conseguiti dall’esame. Il professionista trasmetterà la relazione al creditore procedente per le proprie determinazioni in relazione alla qualità e/o quantità di beni mobili, immobili e crediti eventualmente

- 
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [c.c. 2203];
  - 3) un'attività di trasporto per terra [c.c. 1678], per acqua o per aria;
  - 4) un'attività bancaria [c.c. 1834] o assicurativa [c.c. 1882, 1883];
  - 5) altre attività ausiliarie delle precedenti [c.c. 1754].

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali [c.c. 320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano [c.c. 836; disp. att. c.c. 200].

## ESECUZIONE MOBILIARE

### *“Dall’invito al debitore all’esame delle scritture contabili”*

rilevati dalle scritture contabili esaminate. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione, l'omissione del debitore nella dichiarazione resa in conseguenza dell'interpello avrà perciò, oltre alla conseguenza penale di cui all'art. 388 comma 6° CP, anche un costo economico immediato. Stante la particolare qualità di imprenditore commerciale rivestita dal debitore e la presumibile mancanza di ulteriori beni mobili utilmente pignorabili in quanto già precedentemente ricercati ex art. 513 CPC ovvero in applicazione dei precedenti commi di questo articolo, l'eventuale ulteriore azione esecutiva sarà attivata ai sensi degli artt. 543 e 555 CPC o più verosimilmente verso azioni revocatorie o istanza di fallimento.

L'Ufficiale Giudiziario, relativamente all'entità della parcella richiesta dal professionista farà riferimento ai parametri rinvenibili in via analogica nelle Tabelle, in allegato al DPR 27 luglio 1988 n° 352, contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della Legge 8 luglio 1980 n° 319. Il professionista indicherà nella richiesta di pagamento dell'incarico espletato la misura del compenso corrispondente alla prestazione resa, calcolandola sulla base delle predette Tabelle, laddove l'ufficiale giudiziario si limiterà a controllare la misura del compenso richiesto ed a valutare la relativa congruità nei limiti e nei massimi previsti. L'applicazione di tali Tabelle è prevista in via transitoria dall'art. 275 (Testo Unico delle spese di giustizia) DPR 30 maggio 2002, in base al quale *“sino all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al DPR 27 luglio 1988 n° 352”* in merito alla misura di questi onorari, si precisa che gli stessi sono stati rideterminati con decreto del Ministro della Giustizia 30 maggio 2002<sup>10</sup>. Nel relativo provvedimento, l'Ufficiale Giudiziario, specificherà se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione (se resa), atteso che in questo caso il citato provvedimento costituirà titolo esecutivo ex art. 474 CPC nei confronti del debitore.

---

<sup>10</sup> Disposizione regolamentare del Ministero della Giustizia del 27/01/2009 Prot. 6/121/03-2008/CA.

## ESECUZIONE MOBILIARE

### *“Dall’invito al debitore all’esame delle scritture contabili”*

In relazione alla generica qualificazione delle “*scritture contabili*” stando all’art. 2214 CC<sup>(1)</sup>, esse <<*ricomprendono non solo i libri obbligatori per definizione, ma altresì tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dimensione dell’impresa nonché, per ciascun affare, le lettere, le fatture ed i telegrammi a supporto delle prime, tutte da conservarsi per dieci anni: nessun dato testuale prelude che l’indagine di cui si discute sia svolta anche sui documenti a sostegno delle scritture contabili in senso stretto, che solo in specifiche norme vengono considerate in senso restrittivo (art. 2711 c.c.), in vista della particolare regola ivi disposta*>><sup>(12)</sup>.

Nell’ambito della esperienza maturata da parte di quest’Ufficio, si da atto che fra le scritture contabili da esaminare da parte del professionista accertatore, rientrano i conti correnti fiscali del debitore imprenditore commerciale. In pratica, soltanto qualche Istituto di Credito, *ex multis* operanti in questo circondario hanno “espresso perplessità” sulla possibilità di accedere alla documentazione tenuta presso le banche, motivando tali perplessità sul tenore letterale della norma che cita espressamente le “banche dati pubbliche”, per cui hanno indotto il professionista accertatore a richiedere l’assistenza dell’ufficiale giudiziario, esigendo al ritiro della documentazione richiesta apposita verbalizzazione. Altri Istituti di Credito, invece, hanno provveduto a spedire per posta, direttamente al professionista accertatore la documentazione bancaria del debitore imprenditore commerciale, limitatamente, ovviamente, a quella relativa al conto fiscale, pacificamente riconosciuta facente parte delle scritture contabili del debitore.

Infine, nel caso in cui dall’esame delle scritture contabili si venga a conoscenza di fatti penalmente rilevanti o violazioni tributarie lo stesso professionista che nello svolgimento dell’incarico riveste la qualifica di pubblico ufficiale o l’Ufficiale Giudiziario al momento del deposito della relativa documentazione, inoltrerà, rispettivamente, denuncia al Procuratore della Repubblica ai sensi degli artt. 361 CP e 331 comma 4° CPP e rapporto al Comando Polizia Tributaria competente per territorio. Nel caso in cui il professionista richieda l’intervento dell’ufficiale giudiziario, tale intervento si profila

---

#### **(<sup>1</sup>) Art. 2214 CC Libri obbligatori e altre scritture contabili**

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.  
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

(<sup>12</sup>) **Ord. Tribunale di Milano 7° Sezione Civile N° 86809 / 05** Depositata il 07 gennaio 2008.

## ESECUZIONE MOBILIARE

### *“Dall’invito al debitore all’esame delle scritture contabili”*

come un atto forzoso di acquisizione che può assimilarsi a tutti gli effetti ad un atto esecutivo, come tale impugnabile ai sensi dell'art. 617 CPC.

*(Uff. Giud. Dott. Pietro Sardano)*